

## **Assegno Unico Universale**

Destinatari, requisiti, termini e modalità di presentazione delle  
domanda

### **Gli allegati da consultare:**

<u>Premessa .....</u>	<u>2</u>
<u>Destinatari .....</u>	<u>2</u>
<u>Requisiti .....</u>	<u>3</u>
<u>Importo .....</u>	<u>3</u>
<u>Termini di presentazione della domanda e decorrenza dell'Assegno.....</u>	<u>4</u>

## Premes

A partire dal 1° gennaio 2022, è possibile presentare all'Inps la domanda utile ai fini del riconoscimento dell'Assegno Unico e Universale, che sarà erogato a decorrere dal 1° marzo 2022.

La misura è rappresentata da un beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell'anno successivo, ai nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo, in base all'ISEE.

Il beneficio viene attribuito per ogni figlio a carico fino al compimento dei 21 anni (al ricorrere di determinate condizioni) e senza limiti di età per i figli disabili.



etto della sua introduzione, **a decorrere dal mese di marzo 2022 sono te le seguenti misure di sostegno alla natalità**, in quanto assorbite dall'Assegno Unico:

- \* il premio alla nascita o all'adozione (Bonus mamma domani);
- \* l'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori;
- \* gli assegni familiari ai nuclei familiari con figli e orfanili;
- \* l'assegno di natalità (cd. Bonus bebè);
- \* le detrazioni fiscali per figli fino a 21 anni.

## Destinatari

L'Assegno spetta **per ogni figlio minorenn**e a carico e **per ciascun figlio maggiorenne** a carico **fino al compimento dei 21 anni di età** (per figli a carico si intendono quelli facenti parte del nucleo familiare indicato a fini ISEE).

Per potere beneficiare dell'assegno, **i figli maggiorenni devono essere in possesso**, al momento della presentazione della domanda, **di uno dei seguenti requisiti**:



**OSSERVA** - In caso di disabilità del figlio a carico non sono previsti limiti d'età e la misura è concessa a prescindere dai suddetti requisiti.

## Requisiti

Per poter ottenere il riconoscimento dell'assegno è necessario che, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, il richiedente sia in possesso congiuntamente di determinati requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, a prescindere dall'appartenenza del soggetto a una specifica categoria di lavoro.



In particolare, è richiesto che il richiedente:

- ✓ **sia cittadino italiano o Comunitario**, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, **ovvero sia cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea** in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o sia titolare di **permesso unico di lavoro** autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo **superiore a sei mesi** o sia titolare di **permesso di soggiorno** per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo **superiore a sei mesi**;
- ✓ sia soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;
- ✓ sia residente e domiciliato in Italia;
- ✓ sia o sia stato residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero sia titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.

## Importo

L'importo dell'assegno varia in base all'età, al numero dei figli e al reddito familiare.

Per ciascun <b>figlio minorenn</b>	→	è previsto un importo pari a: <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>175 euro mensili</b>, con valore ISEE fino a 15.000 euro.</li><li>• Per livelli di <b>ISEE superiori a 15.000 euro</b>, l'assegno <b>si riduce gradualmente</b> fino a raggiungere un valore pari a 50 euro in corrispondenza di un ISEE pari o superiore a 40.000 euro o anche in assenza di ISEE.</li></ul>
In caso di figli <b>tra i 18 ei i 21 anni</b>	→	l'importo si riduce a 85 euro nel caso di ISEE fino a 15.000 euro. Per valori superiori, invece, l'importo si riduce gradualmente fino a raggiungere un valore pari a 25 euro in corrispondenza di un ISEE pari o superiore a 40.000 euro o anche in assenza di ISEE.
Dal <b>3° figlio</b> in poi	→	è prevista una maggiorazione dell'importo pari a 85 euro mensili per ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Importo che si riduce gradualmente fino a 15 euro per ISEE pari o superiore a 40.000 euro o anche in assenza di ISEE.



**NOTA BENE** - Una maggiorazione dell'assegno è prevista anche in presenza di **figli disabili**, variabile in relazione all'età e al grado di disabilità.

In particolare:

per i figli con <b>disabilità minorenni</b>	→	è prevista una maggiorazione pari a: <ul style="list-style-type: none"><li>• 105 euro mensili in caso di non autosufficienza;</li><li>• 95 euro mensili in caso di disabilità grave;</li><li>• 85 euro mensili in caso di disabilità media.</li></ul>
Per quanto riguarda i figli <b>disabili maggiorenni</b>	→	invece, la maggiorazione è pari a 80 euro se di età compresa <b>fra i 18 e i 21 anni</b> .
In caso di <b>figli con disabilità a carico di età pari o superiore a 21 anni</b>	→	è previsto un assegno dell'importo pari a 85 euro mensili per valori ISEE sino a 15.000 euro. Con ISEE pari o superiore a 40.000 euro, o anche in assenza di ISEE, l'importo si riduce gradualmente sino a un valore mensile di 25 euro.




**OSSERVA** - Ulteriore maggiorazione è prevista per le **madri di età inferiore a 21 anni**, alle quali è riconosciuta una maggiorazione degli importi pari a **20 euro mensili per ciascun figlio**, nonché per le ipotesi in cui entrambi i **genitori** siano **titolari di reddito da lavoro**. In quest'ultimo caso, la maggiorazione mensile per ciascun figlio è pari a 30 euro mensili per valori ISEE pari o inferiori a 15.000 euro, che si riduce gradualmente sino ad azzerarsi in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro la maggiorazione non spetta.

Per i **nuclei familiari con quattro o più figli**, è prevista una maggiorazione forfettaria pari a 100 euro mensili per nucleo.

Una maggiorazione temporanea è, inoltre, prevista per i nuclei familiari con ISEE inferiore a 25.000 euro.

### Termini di presentazione della domanda e decorrenza dell'Assegno



anda, **presentabile dal 1° gennaio di ogni anno**, comprende le mensilità che **la marzo a febbraio dell'anno successivo** e può essere presentata da uno dei due genitori esercenti la responsabilità genitoriale a prescindere dalla convivenza con il figlio, direttamente attraverso il sito INPS, ovvero chiamando il contact center o tramite patronati.



**OSSERVA** - La domanda può essere presentata anche mediante tutore del figlio ovvero del genitore, nell'interesse esclusivo del tutelato.

Al compimento **della maggiore età**, i figli possono presentare la domanda in sostituzione di quella eventualmente già presentata dai genitori e richiedere la corresponsione diretta della quota di Assegno loro spettante.

Per le domande presentate a <b>gennaio e febbraio</b>	→	l'Assegno sarà corrisposto a partire dal mese <b>di marzo 2022</b> ; i relativi pagamenti saranno effettuati <b>dal 15 al 21 marzo 2022</b> .
Per le domande presentate dal <b>1° gennaio al 30 giugno 2022</b>	→	l'Assegno <b>spetta con tutti gli arretrati a partire dal mese di marzo 2022</b> .
Per le domande presentate <b>dopo il 30 giugno</b>	→	l'Assegno decorre <b>dal mese successivo a quello di presentazione</b> ed è determinato sulla base dell' ISEE al momento della domanda.



**ATTENZIONE!** - Per i nuovi nati, l'assegno unico decorre dal settimo mese di gravidanza. La domanda, tuttavia, dovrà essere presentata dopo la nascita, dopo che è stato attribuito al minore il codice fiscale. Con la prima mensilità di assegno saranno pagati gli arretrati a partire dal settimo mese di gravidanza.



**NOTA BENE** - I percettori del Reddito di Cittadinanza non dovranno presentare alcuna domanda.